



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

PROVINCIA DI SAVONA

ESTRATTO DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 04.04.2011

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.02.2000 e modificato con D.C.C. n. 2 del 27.02.2002 e n. 17 del 05.04.2006;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Imposta Comunale Sugli Immobili, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17.12.2010, è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2010 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2010, come segue:

- a) persone fisiche soggetti passivi d'imposta e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 5,50 per mille;
- b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;
- c) Altri immobili: aliquota 7,00 per mille;

- d) detrazione che compete nelle ipotesi di cui alla lettera a) per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 504/92 e s.m.i.: €. 103,29

ANALIZZATE le previsioni di spesa ed entrata del 2011 dalle quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, che è necessario confermare le aliquote ICI nella misura già vigente per il 2010;

VISTO l'art. 77 bis comma 30 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 che testualmente recita: Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

VISTO l'art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in L. 24.07.2008 n. 126 "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", che ha escluso dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008, l'unità mobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.12.1999 integrato con D.C.C. n. 30 del 19.12.2002 e con D.C.C. n. 10 del 30.03.2005;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi dott. Riccardo BUSSO e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio dott. Antonio GIURATO – Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno 2011, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

- a) persone fisiche soggetti passivi d'imposta e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 5,50 per mille, (limitatamente alle ipotesi di imponibilità ICI prima casa ex art. 1 comma 2 del D.L. 93/2008 ultimo periodo);
- b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale: aliquota 6,50 per mille;

c) Altri immobili: aliquota 7,00 per mille:

2. DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 504/92 e s.m.i., per l'anno 2011, le seguenti detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

I. detrazione che compete nelle ipotesi di cui alla lettera a) del precedente punto 1 del deliberato per l'abitazione principale: €. 103,29, limitatamente alle ipotesi di imponibilità ICI prima casa ex art. 1 comma 2 del D.L. 93/2008 ultimo periodo e art. 8 comma 2 del Dlgs 504/1992;

3. DI STIMARE in Euro 274.900,00, salvo eventuali successivi aggiornamenti, il gettito complessivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2011 derivante dalle aliquote, dalle esenzioni e dalle detrazioni sopra determinate al netto delle minori entrate di cui all'art 1, comma 4, D.L.93/2008 il cui importo dovrebbe essere oggetto di un corrispondente trasferimento statale;

4. DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

5. DI DICHIARARE con successiva e separata votazione, con votazione favorevole la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art. 134 comma IV DLgs 267/2000.